

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^

IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 3 novembre 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 42072/2019 R.G e vertente

TRA

_____, elettivamente domiciliata in Roma, Via Reno n. 21, presso lo Studio dell'Avv. Roberto Rizzo che la rappresenta e difende per procura in atti.

RICORRENTE

E

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. _____ per procura in atti.

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

_____ ha chiesto al giudice del lavoro di Roma di dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace il provvedimento di trasferimento al Comune di Torino presso il CD Torino Rec.Reiss Romoli disposto nei suoi confronti con lettera del 15/10/2019 e quindi di ordinare a Poste Italiane spa di disporre la sua immediata e definitiva



applicazione presso il CD Rm Rec.Casilino o comunque in uno degli uffici ubicati nel Comune di Roma.

Si è costituita la Poste Italiane spa resistendo alla domanda e chiedendo di rigettare il ricorso.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza la causa è stata infine discussa e decisa con la lettura del dispositivo ed il deposito della presente sentenza contestuale contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, portalelettere di livello D, ha affermato che, essendo stata dichiarata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza del 17.9.2019 l'illegittimità del termine apposto al contratto decorrente dal 11.3.2002, la società doveva reintegrarlo nel CD RM Recapito Casilino, in cui erano confluiti tutti i dipendenti in precedenza assegnati presso l'UP di Roma Prenestino, dove lavorava al momento della cessazione del rapporto e non poteva trasferirlo in assenza delle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c.

Dagli atti risulta poi che Poste Italiane, a seguito del dispositivo della sentenza n. 3129/2019 della Corte D'Appello di Roma, , con lettera del 7.10.2019, ha invitato il ricorrente a presentarsi, entro 5 giorni e previo appuntamento, presso i propri uffici, semplicemente preannunciandogli il trasferimento che ha poi successivamente



intimato consegnando al lavoratore, durante il colloquio tenutosi presso la sede delle Risorse Umane di Poste Italiane, la relativa missiva del 15.10.2019.

Detta condotta della resistente è formalmente in linea con il consolidato orientamento della Cassazione (v., ad es., Cass. n. 11927/2013 e n. 13060/2014 relative proprio ad un trasferimento di dipendente di Poste Italiane: "*l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie, atteso che il rapporto contrattuale si intende come mai cessato e quindi la continuità dello stesso implica che la prestazione deve persistere nella medesima sede; resta salva la facoltà del datore di lavoro di disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, ma in tal caso devono sussistere le ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall' art. 2103 c.c. In difetto, la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che imponga l'ottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento in giudizio...."*).

Con la precisazione che la corrispettiva condotta tenuta dal ricorrente non equivale affatto ad "acquiescenza al trasferimento", peraltro smentita proprio dall'impugnativa nei termini di legge del medesimo, senza che possa rilevare la presunta violazione



dell'art. 38 del ccnl quanto alla mancata richiesta di riesame nei 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento, trattandosi di una facoltà del lavoratore (di chiedere il riesame) e non certo di un obbligo (v. Corte D'Appello di Roma, sent. n. 2477/2018).

Nella lettera del 15.10.2019 (doc. n. 6 della produzione attrice) la società afferma che non esistono più posti disponibili presso il Comune di Roma per l'espletamento delle mansioni di recapito e che " *in linea con l'accordo sindacale intervenuto in data 14/02/2014.... Lei è trasferito dal giorno* ".

Lo stesso ricorrente ritiene che, nel caso in esame, non sarebbero dimostrate le ragioni poste a fondamento del trasferimento poiché la situazione del CD Rec. Rm Casilino (dove sono confluiti tutti i dipendenti precedentemente in forza presso l'Up di Colle Prenestino) e comunque quella del Comune di Roma, non era né satura, né eccedentaria e che, oltretutto, l'accordo del 14 febbraio 2014 dovrebbe essere considerato nullo/illegittimo/inefficace.

Non è vero quindi quanto sostenuto dal difensore di Poste italiane in sede di discussione orale, e cioè che non vi sarebbe stata una contestazione specifica dei dati forniti dalla società.

In concreto però le previsioni di questo accordo non si pongono in contrasto con la legge e non derogano all'art. 2103 cod. civ (né si vede come avrebbero potuto farlo) riservando all'azienda il potere/dovere di controllare se la struttura presso la quale "la risorsa è stata reinserita per ordine del giudice" si trovi in un Comune "già pienamente coperto", ove quindi la "percentuale di personale stabile operante nelle



zone di recapito sia pure o superiore al 100%" e, in caso di "piena copertura",riconoscono espressamente all'azienda la possibilità di disporre il trasferimento "verso uno dei Comuni sede di CD (CDM/CPD/CDD) presenti nell'elenco di cui al punto C) che precede". In caso di trasferimento è pure previsto che il lavoratore sia convocato dall'azienda e possa esprimere una specifica "preferenza" che Poste Italiane è tenuta a prendere in considerazione per l'individuazione della sede di destinazione "nei limiti delle capienze tempo per tempo disponibili".

La legittimità di detto accordo, anche ex art.1183 cod. civ., deve ritenersi oggi del tutto pacifica alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (tra le altre, Corte D'Appello di Roma, sent. n.6980/2015 e Cass. n. 21712/2018, pur se relativa al precedente accordo del 2004).

Lo stesso accordo richiama espressamente l'art. 38 del ccnl quanto alla disciplina dei trasferimenti e semplicemente le parti si danno atto che "le condizioni sopra descritte configurano integralmente le ragioni di carattere tecnico-organizzativo e produttivo richiamate nella citata norma contrattuale".

L'accordo del 2014 si limita a predeterminare una ipotesi di ragione tecnica, produttiva ed organizzativa, consistente nella pienezza della copertura di personale stabile presso la sede ove il lavoratore debba essere riammesso (pari o superiore al 100%), quale ragione organizzativa che giustifichi, sia ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., sia appunto ai sensi della previsione contrattuale, il trasferimento del lavoratore.



Come è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza non è nemmeno prospettabile l'ipotesi della nullità o della natura discriminatoria dell'accordo, eventualmente in quanto l'individuazione delle ragioni del trasferimento sarebbe effettuata unilateralmente dall'azienda senza possibilità di verifica (o addirittura perchè discriminerebbe i lavoratori reintegrati a seguito di sentenza rispetto agli altri dipendenti), dato che l'individuazione di tali ragioni è il frutto tra le parti sociali e l'azienda è tenuta a fornire con cadenza trimestrale un apposito prospetto recante i comuni sedi di CD di volta in volta interessati e le relative capienze tempo per tempo disponibili.

Evidentemente non è in discussione, quanto alle ragioni di cui all'art. 2103 cod. civ, che la difficoltà di gestire le situazioni derivate dalle numerose sentenze che hanno, spesso in grado d'appello, dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti e quindi la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, debba essere valutata ai fini della sussistenza delle "comprovate ragioni di carattere organizzativo" .

Rispetto alle quali l'accordo del 2014 si preoccupato di precisare che il momento della riammissione e della valutazione delle eccedenze coincidano, proprio per "evidenti ragioni di economia procedurale-organizzativa".

E' vero quindi che l'eccedentarietà deve essere accertata con riferimento al momento della riammissione in servizio.

Infatti la Corte di Cassazione ha affermato che: "*va rilevato che il momento della effettiva verifica richiesta dall'accordo sindacale del 29.7.2004 non può neanche coincidere con quello della pronuncia della sentenza, perchè l'accordo prevede che*



la situazione di eccedenziarietà vada accertata "al momento della riammissione" in servizio, dovendo il datore di lavoro valutare in relazione a tale momento l'esigenza di ricollocare il personale, "tenuto conto della peculiarità della vicenda che, come noto, ha coinvolto un numero elevato di lavoratori a termine in tutta Italia" (così Cass. n. 12093/2017). Peraltro stabilire poi se, nel singolo caso concreto, i tempi tecnici trascorsi siano o meno ragionevoli rispetto alla data di pronuncia della sentenza di ripristino, è dato che attiene alla valutazione di merito (anche su punto cfr Cass. n. 12093 citata)..." (così, Cass. n. 9725 del 19/4/2018)

Ma questo non significa che non si debba applicare la legge o che questo accordo abbia determinato una sorta di inversione dell'onere della prova quanto all'indisponibilità dei posti e alla situazione di eccedenziarietà che resta a carico del datore di lavoro.

In effetti, anche se Poste Italiane ha affermato che la ricorrente non avrebbe fornito la prova ex art. 2967 c.c., è a carico proprio della convenuta l'onere di provare la mancanza di posti disponibili (v., ad es., Cass. n. 614/2019) ed è noto che circa l'idoneità a fornire detta prova con tabulati di fonte e procedura interna e/o telematica la giurisprudenza di merito si è espressa con pronunce difformi.

Tale documentazione è certamente pienamente utilizzabile ai fini della prova se completa ed esaustiva, ovvero in assenza di una contestazione "specificata".

Ma non è questo il caso.

Ad avviso di Poste Italiane la situazione di eccedenziarietà del Comune di Roma sarebbe ampiamente attestata dalla documentazione prodotta (e già dalla procedura



nel periodo della riammissione in servizio, Poste Italiane ha assunto presso il CD Casilino 4 dipendenti con contratto a termine presso il comune di Roma, autorizzando proroghe sino al 2020 di altro personale a tempo determinato (per un totale di 15 risorse) che smentiscono in radice la dedotta situazione di eccedenza.

La società resistente non ha potuto poi contestare, altro che in modo generico, la specifica deduzione di cui a pag. 2, punto b) e al punto 3), pag. 12, del ricorso quanto alle numerose assunzioni anche a tempo indeterminato (35 lavoratori) di personale addetto al recapito effettuate da Poste Italiane nello stesso periodo presso i Centri di distribuzione di Tiburtino Sud, di Ciampino, di Cinecittà e di Frascati (doc. n. 7 bis).

Anche tali deduzioni non sono state contestate in modo realmente specifico dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione, che si limita ad affermare che si tratterebbe di vicende che riguardano essenzialmente Ciampino e Frascati, non riuscendo così a negare che certamente vi erano posti disponibili molto più vicini di Torino (art. 416, comma 3, cpc).

Non solo: in data 13 giugno 2018 è stato stipulato un accordo sindacale (doc. n. 8 del , per il consolidamento dei rapporti di lavoro del personale già assunto a tempo determinato da Poste Italiane (stabilizzazione) che smentisce, a sua volta le affermazioni della convenuta.

In effetti, non può non tenersi conto degli effetti discendenti dalla riorganizzazione di Poste Italiane s.p.a., espressamente oggetto dell'accordo da cui risulta *“un numero di uscite di lavoratori con contratto a tempo indeterminato pari ad almeno 15.000 FTE”*, con l'impegno di Poste di realizzare *“entro il 2020 misure di politiche attive*



presso gli uffici del Comune di Roma, e, a maggior ragione, della Provincia di Roma e della Regione Lazio.

Insomma manca la prova della "effettività" della impossibilità di ricollocare il ricorrente a Roma e comunque in uno degli uffici della Provincia di Roma e della Regione Lazio.

Infatti, la documentazione prodotta da Poste Italiane, pur se eventualmente confermata in sede testimoniale, non sarebbe idonea a fornire la prova prevista dalla legge.

Prova che non si ricava affatto dal report di cui al doc.n. 6bis della convenuta (in pratica un semplice elenco di dipendenti dal quale non risulta nemmeno quando questi siano stati assunti), oggetto peraltro di contestazione da parte della difesa del ricorrente (v. verbale udienza), che appare del tutto insufficiente.

Di sicuro non si tratta di nulla che possa equipararsi ad una pianta organica e peraltro il report non riporta affatto tutte le strutture di Recapito della capitale, né viene indicata la consistenza degli organici di ciascun ufficio.

Quale sia la vera pianta organica resta un mistero.

Come rilevato dalla Suprema Corte : *“Con esso, infatti, viene censurata solo una parte della motivazione posta dal giudice di appello a sostegno delle proprie conclusioni ma non anche la parte successiva, peraltro idonea e sufficiente a sorreggere in via autonoma la decisione, in cui la Corte territoriale ha osservato come la società appellante non avesse "fornito alcuna specificazione circa il periodo cui si riferiva la dedotta eccedenza di organico presso gli Uffici di Roma", non*



essendo "dato comprendere" a quale data (se all'1/3/2006, data della sentenza che aveva disposto la conversione del rapporto a tempo determinato, ovvero se al 13/7/2006, data della prima lettera con cui la società aveva comunicato di voler dare esecuzione alla pronuncia giudiziale, ovvero se al 19/7/2006, data della missiva di riassunzione, con riammissione effettiva in servizio decorrente dal successivo 3/8/2006) si riferisse "la verifica, effettuata dalla società appellante, circa l'eccedenza di personale presso gli Uffici postali di (OMISSIS)"; in cui, inoltre, la Corte ha osservato come, nel caso di specie, non risultasse "indicata, nemmeno in primo grado, la circostanza relativa al numero di dipendenti in organico ed al numero dei dipendenti in servizio effettivo presso l'Ufficio postale di (OMISSIS), nonchè presso gli altri Uffici di (OMISSIS), così da poter verificare se la percentuale del 100% di personale stabile operante nel servizio recapito, prevista dall'accordo sindacale" fosse "stata effettivamente rispettata" (cfr. ancora sentenza, p. 4): elementi che erano necessari per verificare la legittimità del disposto trasferimento e rispetto ai quali le circostanze indicate nella memoria di costituzione per la società in primo grado risultavano "del tutto generiche ed irrilevanti" (p. 5)."(Cass. n.24999 del 23/10/2017).

Si ribadisce allora che l'accordo del febbraio 2014 non è nullo nè discriminatorio ma non rovescia l'onere della prova quanto alle ragioni organizzative "cristallizzate" dalle sue previsioni (assenza di posti disponibili, eccedenza) che resta integralmente a carico di Poste Italiane.



Per tutte le considerazioni che precedono, dunque, la domanda attrice merita accoglimento.

Le spese, liquidate ex DM 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara illegittimo il provvedimento di trasferimento presso il CD Torino Rec. Reiss.

Romoli disposto nei confronti del ricorrente con lettera del 15/10/2019;

per l'effetto, ordina a Poste Italiane spa di disporre l' immediata applicazione del ricorrente presso il CD Rm Rec. Casilino o comunque in uno degli uffici ubicati a Roma;

condanna Poste Italiane spa a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in euro 3500,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre iva e cpa.

Roma, 03.11.2020

IL GIUDICE

Umberto Buonassisi

